



Città di Legnano

**REGOLAMENTO  
PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI  
A SOGGETTI ESTERNI  
AL COMUNE DI LEGNANO**

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 12.2.2008  
Modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 6.5.2008  
Modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 24.3.2009  
Modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 11.3.2013  
Modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 8.9.2014

## **Articolo 1**

### **Oggetto, finalità e definizioni**

1. Il presente regolamento disciplina l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, a soggetti estranei al Comune di Legnano (di seguito denominato "l'Amministrazione"), con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, da conferire ad esperti di particolare e comprovata specializzazione nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge.  
Ai fini del presente regolamento:
  - a) per "**collaborazioni coordinate e continuative**" (Co.Co.Co.) si intendono i rapporti di collaborazione che si concretizzano in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, comunque a carattere non subordinato;
  - b) per "**incarico professionale**" si intende una prestazione umana di carattere professionale qualificata per l'autonomia, la discrezionalità, l'intellettualità e la personalità delle prestazioni con soggetti esterni all'amministrazione;
  - c) per "**collaboratori**" si intendono i soggetti esterni all'amministrazione cui la stessa conferisce incarichi specifici;
  - d) per "**studio**" si intende l'attività di assistenza tecnico/specialistica di approfondimento con la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
  - e) per "**ricerca**" si intende lo studio sistematico col quale l'ente si propone di aumentare le cognizioni in una determinata disciplina o su un certo argomento o progetto; l'incarico presuppone la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione;
  - f) per "**consulenza**" si intendono gli incarichi che riguardano le richieste di pareri in forma particolarmente solenne ad esperti;
  - g) per "**lavoro autonomo occasionale**" si intende il lavoro proprio svolto senza vincolo di subordinazione, senza alcun coordinamento con la struttura e occasionalmente, cioè senza i requisiti della professionalità e della prevalenza; il rapporto di lavoro occasionale ha una durata complessiva non superiore, nell'anno solare, a trenta giorni con lo stesso committente; il compenso complessivo annuo che il prestatore percepisce dallo stesso committente non deve superare € 5.000,00.
2. Il presente regolamento disciplina anche la procedura per l'affidamento delle collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità di competenza del Sindaco (art. 110, comma 6 del D.Lgs. 267/2000).
3. Le disposizioni procedurali del presente regolamento non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione. Non si applicano, inoltre, ai conferimenti di incarico a diverso titolo aventi per oggetto l'attività di patrocinio e/o consulenza legale, le prestazioni artistiche, culturali, editoriali, le attività formative, le prestazioni connesse al Palio e alle cerimonie in genere oltre che ad eventi sportivi ed infine le attività connesse a quanto disciplinato dalla legge quadro sui lavori pubblici.
4. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a consentire la razionalizzazione della spesa per incarichi a soggetti esterni ed il contenimento degli stessi.

## **Articolo 2**

### **Presupposti e requisiti per il conferimento di incarichi professionali esterni**

1. L'Amministrazione conferisce incarichi per un periodo determinato, in relazione alla realizzazione di propri programmi o progetti e solo qualora non disponga di professionalità adeguate nel proprio organico e tale carenza non sia altrimenti risolvibile con le risorse umane già disponibili.
2. In particolare, durante la fase istruttoria, occorre accertare la sussistenza dei seguenti requisiti:
  - a) la rispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente;
  - b) la rispondenza dell'incarico ad obiettivi e progetti specifici e determinati dell'amministrazione conferente;
  - c) l'impossibilità dell'amministrazione conferente di procurarsi all'interno della propria organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico, requisito da verificare attraverso una reale ricognizione sotto il profilo qualitativo e/o quantitativo dichiarata dal responsabile del settore interessato;
  - d) la specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell'incarico (in particolare: durata, luogo, oggetto e compenso);
  - e) la temporaneità dell'incarico;
  - f) la "**particolare e comprovata specializzazione**" del soggetto incaricato, per la scelta della quale occorre attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente ed a criteri trasparenti.
3. Gli incarichi di cui sopra vengono conferiti a soggetti in possesso di specifica e comprovata specializzazione universitaria e di adeguata esperienza professionale riferita alle prestazioni oggetto dell'incarico. Fatto salvo quanto previsto dalla Legge per l'esercizio di specifiche professioni

intellettuali, i candidati all'incarico debbono pertanto essere in possesso di idoneo diploma di laurea (laurea a ciclo unico secondo il vecchio ordinamento, laurea triennale o magistrale secondo il nuovo ordinamento) e aver maturato un'adeguata esperienza lavorativa nel settore inerente l'incarico da conferire; oltre al titolo di studio predetto può essere richiesta, in relazione alle specificità dell'incarico da conferire, l'abilitazione professionale e/o iscrizione ad albo professionale.

4. Può prescindersi dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di incarichi inerenti attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi di abilitazione professionale o in caso di incarichi da conferire a soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare puntualmente la maturata esperienza nel settore cui l'incarico si riferisce.

### **Articolo 3**

#### **Procedura per la selezione dei collaboratori esterni**

1. L'Amministrazione individua i collaboratori ai quali intende conferire incarichi professionali esterni sulla base di idoneo curriculum da valutare con riferimento a criteri di competenza professionale, economicità ed efficienza, quali:
  - a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
  - b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
  - c) riduzione della tempistica di realizzazione delle prestazioni;
  - d) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello eventualmente proposto dall'amministrazione;
  - e) titoli posseduti;
  - f) esperienze di lavoro inerenti alle attività afferenti ai progetti o ai programmi da realizzare.In relazione alle peculiarità dell'incarico, l'Amministrazione può definire ulteriori criteri di selezione.
2. L'affidamento deve essere preceduto dalla pubblicazione di apposito avviso all'Albo Pretorio e sul sito del Comune per almeno 15 giorni; i criteri di cui al comma 1 sono evidenziati sull'avviso, con l'eventuale predeterminazione di punteggi. Resta ferma la possibilità per il responsabile del procedimento di disporre termini superiori e/o forme ulteriori di pubblicazione in considerazione della tipologia e dell'entità del contratto.
3. In ogni caso l'individuazione del collaboratore avviene con determinazione firmata dal responsabile del settore interessato, sulla base dei criteri di cui al comma 1.

### **Articolo 4**

#### **Presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta senza esperimento di procedura comparativa**

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'art. 3, l'Amministrazione può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni:
  - a) nel caso non fosse presentata alcuna domanda ovvero nel caso in cui le candidature non presentino professionalità e competenze adeguate alle richieste;
  - b) in casi di particolare urgenza, risultante da eventi imprevedibili e non imputabili all'Amministrazione, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
  - c) per peculiari perizie legali o tecnico-scientifiche, rilevando, in tali casi, la delicatezza e la natura strettamente fiduciaria della prestazione richiesta;
  - d) nei casi in cui la particolarità dell'ambito, la specificità o la continuità dell'intervento ovvero la peculiarità delle prestazioni rendano necessarie professionalità e competenze così singolari o attagliate alle situazioni da non consentire forme di comparazione;
  - e) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche, dall'unione europea o da enti privati, per la realizzazione della quale siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori.

### **Articolo 5**

#### **Formalizzazione dei rapporti di collaborazione esterna**

1. Gli incarichi professionali sono formalizzati in forma scritta con apposito contratto di prestazione d'opera, stipulato ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del codice civile.
2. L'espletamento delle procedure finalizzate alla selezione del collaboratore ed al conferimento dell'incarico, la sottoscrizione del relativo disciplinare e l'adozione di ogni altro relativo atto e provvedimento sono attribuite al competente responsabile di settore.

3. Nel caso di incarichi ad esperti esterni a supporto dell'attività del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale le relative competenze sono attribuite al Segretario Generale, previa delibera di indirizzo della Giunta Comunale.

#### **Articolo 6**

##### **Limite di spesa – misura del compenso e pagamento**

1. Il compenso accordato all'esperto esterno autorizzato da altre pubbliche amministrazioni, incaricato con le procedure di cui al presente regolamento, non può essere superiore ad una somma pari allo stipendio tabellare ed alla retribuzione di posizione calcolata in misura media, previsti dal vigente contratto collettivo del comparto enti locali per il personale di qualifica dirigenziale, per un periodo uguale a quello di durata dell'incarico conferito. Tale compenso può essere aumentato in misura non superiore al 20% in relazione ad incarichi di particolare complessità.
2. Il compenso dovrà essere corrisposto solo al momento dell'avvenuta esecuzione dell'incarico, previa valutazione del buon esito dello stesso ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento o, nel caso di prestazioni con diverse fasi di sviluppo, alla conclusione di ciascuna fase.
3. Potranno essere corrisposti anticipi solo in relazione a comprovate esigenze professionali ed organizzative dell'incaricato e comunque in misura non superiore al 20% del compenso stabilito.

#### **Articolo 7**

##### **Contenuti essenziali dei contratti**

1. I contratti di cui al presente regolamento sono definiti con i seguenti contenuti essenziali:
  - a) la descrizione delle prestazioni e delle modalità di svolgimento;
  - b) la correlazione tra le attività/prestazioni e il progetto/programma da realizzare;
  - c) i tempi previsti e le eventuali penalità;
  - d) le responsabilità del collaboratore in relazione alla realizzazione delle attività;
  - e) i profili inerenti alla proprietà dei risultati;
  - f) i profili economici.
2. L'Amministrazione ed il collaboratore curano per i rispettivi ambiti d'obbligo gli adempimenti previdenziali, assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.
3. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di coordinamento da parte del committente; non possono tuttavia prevedere termini di orario o vincoli di subordinazione. L'esclusione esplicita di tali elementi deve essere riportata su base contrattuale in apposita clausola.
4. Nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono inserite inoltre specifiche clausole inerenti all'esclusione della possibilità di convertire gli stessi in rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

#### **Articolo 8**

##### **Controlli e verifiche funzionali**

1. L'Amministrazione provvede a verificare periodicamente la funzionalità delle attività prestate dai collaboratori esterni in relazione all'attuazione dei progetti o dei programmi per i quali agli stessi sono stati conferiti incarichi.

#### **Articolo 9**

##### **Pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi**

1. Il dirigente che conferisce l'incarico, o chi legittimamente lo sostituisce, provvede alla pubblicizzazione sul sito web dell'Amministrazione dei relativi provvedimenti di affidamento degli incarichi, con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.
2. Gli incarichi conferiti vengono inoltre pubblicati per via telematica mediante formazione e pubblicizzazione periodica di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa con indicazione dell'oggetto dell'incarico, la durata ed il compenso.
3. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.
4. Nessun provvedimento di affidamento degli incarichi comportante spesa può ricevere attuazione se non sia stato previamente reso noto con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Il Servizio Segreteria Generale comunica semestralmente, in via telematica o su supporto magnetico, al Dipartimento della Funzione Pubblica l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di studio e di ricerca ovvero di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico, della durata e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

**Articolo 10**  
**Limite di spesa**

1. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione di cui al presente Regolamento è fissato nel bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge n. 244/2007 come sostituito dall'art. 46 del D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008.
2. Fermo restando quanto disposto ai punti 3 e 4 dell'articolo 1, anche le casistiche cui lo stesso articolo fa riferimento concorrono alla determinazione della spesa annua complessiva – per attività di collaborazione, di studio e di ricerca ovvero di consulenza – ad esclusione degli appalti di lavori, di beni e di servizi di cui al D.Lgs 163/2006; risultano in ogni caso escluse:
  - a) le progettazioni e le attività ad esse connesse relative a lavori pubblici di cui agli artt. 90 e 91 del D.Lgs. 163/2006, come modificato dal D.Lgs. 113/2007 e dal D.Lgs 152/2008, secondo la disposizione contenuta all'art. 1, comma 42, della Legge n. 311/2004;
  - b) gli incarichi aventi ad oggetto le prestazioni di servizi funzionali alla redazione di strumenti urbanistici generali o particolareggiati e di pianificazione, nelle fattispecie previste dalla tabella B) delle tariffe professionali di cui al D.M. 4.04.2001;
  - c) le attività obbligatorie per legge in mancanza di uffici a ciò deputati;
  - d) la rappresentanza in giudizio;
  - e) le prestazioni dei componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

**Articolo 11**  
**Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di collaborazioni coordinate e continuative nonché di prestazioni di lavoro autonomo occasionale o professionale.
2. Il presente regolamento assume a riferimento le eventuali modificazioni normative inerenti tali rapporti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.
3. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione e sono trasmesse alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro 30 giorni dall'adozione.